

# FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

## Capo 1<sup>1</sup>

### Scuola di specializzazione per le professioni legali

#### Art. 1.1

##### “Istituzione e finalità della Scuola”

E' istituita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, ai sensi della L. 17 novembre 1997, n. 398. Obiettivo formativo della scuola è quello di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti. La scuola ha la durata di due anni e comprende un anno comune e un anno articolato nei seguenti indirizzi: giudiziario - forense, notarile.

#### Art. 1.2

##### “Convenzioni con altre Università”

Su proposta della Facoltà di Giurisprudenza possono concorrere alla Scuola, sulla base di appositi accordi e convenzioni, altre Università sedi di Facoltà di Giurisprudenza. L'Università o le Università convenzionate concorrono a garantire il supporto gestionale o le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessari al funzionamento.

#### Art. 1.3

##### “Ammissione alla scuola”

Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in Giurisprudenza, in numero determinato annualmente dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, nella misura stabilita dall'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Alla scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti determinato, indetto con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito la laurea in data anteriore alla prova di esame. La prova d'esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Non è ammessa nella prova d'esame la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione è costituita con decreto rettorale su proposta del Consiglio direttivo della Scuola ed è composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio. La commissione è presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età. Per il concorso di ammissione è altresì costituito, con decreto rettorale, un comitato di vigilanza. La commissione dispone di 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova d'esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 3, dal decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sede amministrativa della Scuola stessa.

---

<sup>1</sup> (nuova scuola di specializzazione istituita con D.R. n. 1163 del 02.04.01).

## Art. 1.4

### “Organi della Scuola”

Sono organi della scuola il Consiglio direttivo e il Direttore. Il Consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di ruolo in discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza anche sulla base delle convenzioni con le sedi consorziate, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dallo stesso Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito di tre rose di quattro nominativi formulate, rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto rettorale con mandato quadriennale. Esso è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal direttore della scuola ed esercita le attribuzioni previste dal comma 6 dell’art. 5 del decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Il direttore della scuola è eletto, per un quadriennio, dal consiglio direttivo nel proprio ambito tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo ed è nominato con decreto rettorale.

## Art. 1.5

### “Ordinamento didattico”

I contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi della scuola e quelli specifici degli indirizzi stessi sono i seguenti:

#### *1° Anno - Area A.*

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell’Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

#### *2° Anno - Area B - indirizzo giuridico-forense.*

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell’esame di accesso all’avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all’area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell’ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

#### *2° Anno - Area C - indirizzo notarile.*

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persona, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell’edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile. In conformità ai contenuti minimi qualificanti di pertinenza di ciascuna area e con riferimento ai connessi settori scientifico-disciplinari, il consiglio direttivo determina annualmente le attività didattiche e i relativi crediti formativi. L’attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all’approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l’adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che gli consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Il consiglio direttivo programma lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato, riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, e sedi giudiziarie, previa stipula di accordi e convenzioni tra l’università e gli ordini professionali, le scuole del notariato e gli uffici competenti dell’amministrazione giudiziaria. Le attività

formative della scuola si svolgono nel periodo compreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo e comportano un impegno annuo di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui non meno del 50% dedicato alle attività pratiche, con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore. La frequenza è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio stesso, qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone modalità e tempi per il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di durata della scuola, ovvero altrimenti la ripetizione dell'anno.

#### Art. 1.6

##### “Verifiche di profitto intermedie ed esame finale”

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi. La commissione per l'esame finale è costituita con delibera del consiglio direttivo ed è composta di sette membri di cui quattro professori universitari di ruolo, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.”